



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASTI

Il Tribunale, in persona del giudice dott. Giovanni Manzoni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 18/02/2026

nella causa iscritta al n. r.g.l. **735/2025** promossa da:

MARINA MAITTI (C.F. MITMRN59T47F205I) e **CE.MA S.A.S. DI MARCO CERRUTI & C.**
(C.F./P.I. 03317960965), con il patrocinio dell'avv. Ugo Prospero CERRUTI

ricorrente

contro

I.N.P.S. - SEDE DI ASTI (C.F./P.I. 80078750587), con il patrocinio dell'avv. Fernando BAGNASCO

resistente

MOTIVI DELLA DECISIONE

Considerato che:

- con ricorso in riassunzione dal Tribunale di Vercelli le ricorrenti hanno proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-001447615, relativa ad atto di accertamento n. INPS.0700.16/10/2018.0099838 del 16/10/2018 riferito all'anno 2017, recante la sanzione amministrativa dell'importo di € 1.878,00, oltre spese di notifica, per il mancato versamento di ritenute previdenziali e assistenziali ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, del d.l. n. 463/1983;
- a fondamento del ricorso le ricorrenti hanno dedotto di aver presentato in data 30.7.2019 richiesta di adesione alla definizione agevolata ("rottamazione ter") per il pagamento delle somme dovute a titolo di ritenute previdenziali oggetto dell'atto di accertamento, di aver aderito poi in data 27.6.2023 alla cd. rottamazione quater e di star pagando con regolarità le relative rate; in ragione dell'accoglimento del piano di rateazione, hanno chiesto l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione opposta;

- si è costituito in giudizio INPS contestando le argomentazioni a fondamento del ricorso e chiedendone il rigetto;

rilevato che:

- l'art. 2, comma 1 bis, del d.l. n. 463/1983, come da ultimo modificato, recita: *“omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”*;
- dai documenti prodotti da INPS emerge che l'atto di accertamento n. INPS.0700.16/10/2018.0099838 del 16/10/2018 è stato notificato in data 22.11.2018 alla ricorrente Marina Maitti;
- la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei debiti previdenziali di cui all'art. 3 d.l. 119/2018 e s.m.i., sulla cui base le ricorrenti fondano la presente opposizione, è stata presentata in data 30.7.2019;
- la presentazione della predetta dichiarazione, nonché il successivo pagamento, sono ampiamente successivi al decorso del termine di tre mesi dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione di cui al citato art. 2, comma 1 bis, secondo periodo, del d.l. n. 463/1983;

ritenuto che:

- il pagamento da parte del datore di lavoro dei contributi previdenziali oggetto di ritenuta e non versati a scadenza, intervenuto dopo lo spirare del termine di cui all'art. 2, comma 1 bis, secondo periodo, del d.l. n. 463/1983, non è idoneo a comportare la non assoggettabilità del datore di lavoro alla sanzione amministrativa prevista dal primo periodo della medesima disposizione, e ciò a prescindere dal fatto che il pagamento sia avvenuto in un'unica soluzione o in forma rateale in virtù dell'adesione ad una possibilità di definizione agevolata;
- come affermato da un recente pronuncia della Corte d'appello di Torino, infatti, *“L'illecito amministrativo di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali di cui all'art. 2 comma 1-bis D.L. 463/1983, convertito in L. 638/1983, si perfeziona alle scadenze originariamente previste per il versamento e non rispettate: la condotta si consuma con il mancato pagamento e l'elemento soggettivo è integrato dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti”* (C. App. Torino, sent. n. 573/2025); con la medesima pronuncia la Corte d'Appello ha per altro precisato che *“l'ammissione alla rateizzazione in epoca successiva alla contestazione dell'illecito (già consumato alla scadenza del termine mensile previsto per il versamento) non può avere formato nell'appellante il convincimento che il termine di tre mesi dalla contestazione dell'illecito fosse stato*

modificato, essendo al contrario a lei noto che il termine trimestrale previsto dalla legge per la regolarizzazione del pagamento era allora già interamente decorso”;

- nemmeno il richiesto annullamento può fondarsi sul disposto dell’art. 3 del d.l. 119/2018, in quale nel prevedere che *“debiti, diversi da quelli di cui all'articolo 5 risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme [...]”* fa esclusivo riferimento, per quanto qui rileva, alle sole *“sanzioni comprese in tali carichi”* e agli accessori di cui all’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46; tali espressioni non sono atte a ricomprendere le sanzioni amministrative oggetto del provvedimento impugnato, le quali non costituiscono un accessorio del credito previdenziale, ma sono dovute in ragione della commissione di un illecito depenalizzato, e non sono ricomprese nella cartella di pagamento (o avviso di addebito) relativa alle ritenute di cui è stato omesso il versamento, ma sono applicate con ordinanza-ingiunzione ai sensi dell’art. 18 della l. 689/1981, come previsto dall’art. 6 del d.lgs n. 8/2016; la cd. rottamazione ha infatti ad oggetto il credito previdenziale in sé, con i relativi accessori e le sanzioni per il tardivo versamento, non l’illecito da omissione contributiva, che, scaduto il termine trimestrale di cui sopra, rimane autonomamente sanzionabile a prescindere dal successivo pagamento;
- la pretesa avanzata dalle ricorrenti non trova dunque fondamento normativo;
- non essendo state proposte ulteriori censure, il ricorso deve essere rigettato;
- le spese di lite, liquidate come in dispositivo (D.M. 55/2014 e s.m.i., causa di valore ricompreso tra € 1.101 e € 5.200, fasi di studio, introduttiva e decisoria, valori minimi attesa la semplicità delle questioni trattate), seguono la soccombenza e sono poste a carico delle ricorrenti.

P.Q.M.

Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando,
rigetta il ricorso;

condanna le ricorrenti, in solido, a rimborsare ad INPS le spese di lite, che liquida in € 886,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali.

Asti, 18.2.2026.

Il giudice
Giovanni Manzoni